



Bruxelles, 17.7.2013  
COM(2013) 533 final

**COMUNICAZIONE DELLA COMMISSIONE AL PARLAMENTO EUROPEO,  
AL CONSIGLIO, AL COMITATO ECONOMICO E SOCIALE EUROPEO E  
AL COMITATO DELLE REGIONI**

**Migliorare la governance dell'OLAF e rafforzare le garanzie procedurali nel quadro  
delle indagini: approccio graduale di accompagnamento all'istituzione della Procura  
europea**

# COMUNICAZIONE DELLA COMMISSIONE AL PARLAMENTO EUROPEO, AL CONSIGLIO, AL COMITATO ECONOMICO E SOCIALE EUROPEO E AL COMITATO DELLE REGIONI

## **Migliorare la governance dell'OLAF e rafforzare le garanzie procedurali nel quadro delle indagini: approccio graduale di accompagnamento all'istituzione della Procura europea**

### **1. Introduzione**

L'Ufficio europeo per la lotta antifrode (OLAF) è stato istituito il 28 aprile 1999 con una decisione della Commissione intesa a rendere più efficace la lotta contro la frode e le altre attività illecite lesive degli interessi finanziari delle Comunità. Il regolamento (CE) n. 1073/1999 del Consiglio, il regolamento (Euratom) n. 1074/1999 del Consiglio e l'accordo interistituzionale del 25 maggio 1999 tra il Parlamento europeo, il Consiglio e la Commissione stabiliscono come debbano svolgersi le indagini dell'OLAF.

L'accordo interistituzionale costituisce la garanzia giuridica che le indagini interne si svolgano secondo modalità equivalenti in tutte e tre le istituzioni e in tutti gli organi e gli organismi comunitari.

I poteri d'indagine esterna dell'OLAF sono in sostanza quelli attribuiti alla Commissione con i regolamenti (CE, Euratom) n. 2988/95 (tutela degli interessi finanziari delle Comunità) e n. 2185/96 (controlli e verifiche sul posto effettuati dalla Commissione ai fini della tutela degli interessi finanziari delle Comunità europee). L'OLAF opera anche sulla base del regolamento (CE) n. 515/97 del Consiglio relativo alla mutua assistenza tra le autorità amministrative.

Dacché è stato istituito l'OLAF, è andata rafforzandosi la tutela degli interessi finanziari dell'Unione. L'esperienza maturata nel tempo ha insegnato che era necessario potenziarne la governance. La Commissione ha pertanto presentato due proposte legislative, una nel 2004 e l'altra nel 2006, con l'intento di rafforzare le garanzie procedurali applicabili alle indagini dell'OLAF, un aspetto che il quadro normativo del 1999 aveva passato sotto silenzio.

### **2. Nuovo regolamento OLAF**

Sulla base della proposta della Commissione del marzo 2011 e al termine di intensi negoziati, il Consiglio e il Parlamento europeo hanno approvato all'unanimità, rispettivamente il 25 febbraio 2013<sup>1</sup> e il 3 luglio 2013<sup>2</sup>, un compromesso riguardante la revisione del regolamento OLAF.

Obiettivo del nuovo regolamento è consolidare la governance dell'OLAF, rafforzare i diritti procedurali nel quadro delle indagini interne ed esterne e potenziare lo scambio di informazioni dell'OLAF con le istituzioni e le autorità degli Stati membri.

### **3. Misure previste per consolidare il quadro giuridico**

L'istituzione della Procura europea comporterà un cambiamento radicale del modo in cui si svolgeranno nell'Unione le indagini in materia di frode e altre attività illecite lesive dei suoi interessi finanziari.

In futuro, ogniqualevolta sussistano sospetti di illeciti penali che siano di competenza della Procura europea, le indagini che ne conseguiranno saranno condotte dalla Procura in quanto organo *giudiziario*, anziché — come avviene oggi — dall'OLAF che svolge indagini *amministrative*. Da questo cambiamento discenderà un considerevole rafforzamento delle garanzie procedurali a favore degli indagati.

---

<sup>1</sup> Posizione (UE) n. 2/2013 del Consiglio adottata in prima lettura il 25 febbraio 2013 (GU C 89E del 27.3.2013).

<sup>2</sup> P7\_TA(2013)0308.

Ai sensi della proposta di regolamento sulla Procura europea, ogniqualvolta la Procura avvii un'indagine si applicano tutte le garanzie procedurali proprie delle indagini preliminari. Pertanto, se intende indagare nei confronti di un membro del personale di un'istituzione europea, la Procura europea dovrà chiedere a quell'istituzione di togliere all'interessato l'immunità di cui gode, in conformità del protocollo n. 7 dei trattati (si veda anche l'articolo 19 della proposta di regolamento sulla Procura europea). Tali disposizioni si applicano altresì ai membri delle istituzioni, compresi i membri del Parlamento europeo e della Commissione.

La Procura europea svolgerà quindi le indagini in conformità dell'articolo 26 del regolamento sulla Procura europea e delle norme nazionali di procedura penale che disciplinano quelle particolari misure investigative. Per una serie di misure investigative più intrusive previste sempre all'articolo 26 (perquisizioni e sequestri, intercettazioni, operazioni di infiltrazione), sussisterà l'obbligo in capo alla Procura — armonizzato a livello dell'UE — di ottenere un'autorizzazione giudiziaria preventiva. Le misure investigative predisposte dalla Procura europea potranno essere soggette al controllo giurisdizionale del giudice nazionale competente in conformità delle norme nazionali di procedura penale (si veda l'articolo 36 del regolamento sulla Procura europea). La legge nazionale può prevedere una tutela giurisdizionale diretta nei confronti di un atto di indagine, una sorta di rapido controllo della sua legittimità durante la fase investigativa prima che sia avviata l'azione penale.

Una conseguenza della futura istituzione della Procura europea è che diminuirà il ruolo dell'OLAF in relazione a eventuali reati o condotte lesive degli interessi finanziari dell'UE di tipo interno (presso le istituzioni, gli organismi e le agenzie dell'Unione). In questi casi, infatti, l'OLAF si limiterà a una valutazione preliminare delle denunce che riceve. In altri termini, non svolgerà più indagini ma continuerà a prestare assistenza alla Procura europea, su richiesta di quest'ultima (come accade peraltro per i pubblici ministeri nazionali). Il processo investigativo ne risulterà quindi più rapido e non dovrebbero più verificarsi sovrapposizioni di indagini amministrative e penali sugli stessi fatti. Aumenterà così anche il numero di azioni penali portate a compimento.

È chiaro che questo cambiamento radicale di prospettiva, dalle indagini *amministrative* alle indagini *giudiziarie*, comporterà inevitabilmente anche una serie di modifiche del regolamento OLAF, che dovrebbero entrare in vigore in concomitanza con il regolamento sulla Procura europea. La Commissione presenterà le opportune proposte legislative a tempo debito. Nel frattempo, ritiene necessario apportare ulteriori miglioramenti sistemici al regolamento OLAF, in aggiunta a quelli ottenuti con l'attuale riforma, ispirandosi alle garanzie procedurali proposte nel regolamento sulla Procura europea, che trasporterebbe, *mutatis mutandis*, nelle indagini amministrative dell'OLAF. Due sono, in particolare, gli elementi essenziali da prendere in considerazione:

- istituire un "**controllore delle garanzie procedurali**" cui competa il controllo della legalità delle attività investigative;
- prevedere **solide garanzie procedurali** laddove l'OLAF intenda procedere ad atti assimilabili a perquisizioni e sequestri presso le istituzioni, gli organi e gli organismi dell'Unione.

L'ufficio del "**controllore delle garanzie procedurali**" farà capo amministrativamente alla Commissione ma godrà espressamente, in virtù del nuovo regolamento OLAF, di garanzie di piena indipendenza da quest'ultimo, dalla Commissione e dalle altre istituzioni dell'UE. La nomina del controllore spetterà alla Commissione, a seguito di una procedura cui dovrà partecipare il comitato di vigilanza, e il mandato sarà di cinque anni; il candidato avrà una formazione giuridica e vanterà una vasta competenza nei settori dei diritti fondamentali e del diritto penale. Al controllore spetterà il compito esclusivo di controllare la conformità con le garanzie procedurali applicabili alle indagini condotte dall'OLAF e il rapido svolgimento delle stesse, onde evitare inutili ritardi. Dovrà poi essere in grado di intervenire di propria iniziativa o su denuncia presentata da chiunque sia interessato dall'indagine. Il controllore dovrà sentire le parti nell'ambito di un procedimento rapido ma pur sempre in contraddittorio. Le sue conclusioni non obbligheranno formalmente il direttore generale dell'OLAF, ma l'OLAF potrà decidere di non tenerne conto soltanto con nota motivata

acclusa alla relazione finale destinata alle competenti autorità giudiziarie. Il direttore generale dell'OLAF godrà del diritto generale di consultare il controllore delle garanzie procedurali ogniqualvolta sia in causa il rispetto delle garanzie procedurali, più particolarmente nei casi precisi in cui l'interessato non deve essere informato. Il controllore potrà disporre del personale necessario per la rapida esecuzione dei suoi compiti.

Il nuovo ufficio non sostituirà l'attuale sistema di controllo giurisdizionale dell'azione investigativa dell'OLAF, bensì lo integrerà utilmente: le persone su cui indagherà l'OLAF godranno di un nuovo diritto di ricorso, nel senso che le presunte irregolarità procedurali commesse dall'OLAF saranno meno frequentemente oggetto del controllo giurisdizionale del giudice nazionale nella fase processuale o del Tribunale in un ricorso per risarcimento danni. Sarà infatti compito del controllore delle garanzie procedurali monitorare la conformità di tutte le indagini svolte in modo indipendente dall'OLAF, di qualunque natura (interna/esterna, che incida o meno sugli interessi finanziari dell'Unione).

La funzione del controllore non dovrà in alcun modo confliggere con quella del comitato di vigilanza dell'OLAF, che continuerà a esercitare le sue funzioni ai sensi del regolamento OLAF rivisto, ovverosia a monitorare gli sviluppi sistemici in relazione al rispetto di talune condizioni (diritti procedurali e termini ragionevoli entro cui trattare i casi) senza interferire nelle indagini in corso. A tal fine, il controllore delle garanzie procedurali dovrà riferire periodicamente, per sommi capi, al comitato di vigilanza in merito alle sue attività.

In secondo luogo saranno introdotte **solide garanzie procedurali** per gli atti d'indagine più intrusivi cui l'OLAF abbia il diritto di procedere nell'ambito delle indagini interne, ossia il potere di ispezionare uffici e riprodurre e ottenere estratti di qualsiasi documento o del contenuto di qualsiasi supporto di dati e, se necessario, prendere possesso di tali documenti o informazioni — atti assimilabili alla perquisizione e al sequestro. È questa l'unica prerogativa dell'OLAF funzionalmente comparabile alle misure investigative più intrusive di cui all'articolo 26 del regolamento sulla Procura europea. Per il resto, l'OLAF non ha nessuno dei poteri più intrusivi che sono appannaggio della Procura europea; per esempio non può disporre l'intercettazione di telecomunicazioni.

Nell'elaborare tali garanzie procedurali, il regolamento rifletterà la differenza oggettiva esistente tra il *personale* dell'Unione europea e i *membri* delle sue istituzioni, vale a dire i membri del Parlamento europeo, il presidente del Consiglio europeo, i membri della Commissione, i giudici e gli avvocati generali della Corte di giustizia dell'Unione europea, i membri della Corte dei conti e degli organi decisionali della Banca europea per gli investimenti e della Banca centrale europea. La differenza si giustifica per le particolari responsabilità di tali membri e le loro speciali modalità di elezione o nomina a norma del trattato, che li distingue dal personale i cui diritti e doveri derivano dallo statuto.

Se l'OLAF intende avvalersi della facoltà di ispezionare gli uffici del *personale* e riprodurre e ottenere estratti di qualsiasi documento o del contenuto di qualsiasi supporto di dati, sarà necessario che chieda il parere preventivo del controllore delle garanzie procedurali. Quando il controllore dubita della proporzionalità della misura prevista, l'OLAF potrà procedere soltanto dopo aver averne esposto le ragioni in una nota motivata allegata alla sua relazione finale.

Se l'OLAF intende avvalersi della facoltà di ispezionare gli uffici di un *membro di un'istituzione dell'UE* e riprodurre e ottenere estratti di qualsiasi documento o del contenuto di qualsiasi supporto di dati, dovrà ottenere una preventiva autorizzazione quasi giudiziaria. Concedere tale autorizzazione all'OLAF, su richiesta del suo direttore generale, dovrà essere competenza di una persona che possiede la capacità per l'esercizio di funzioni giurisdizionali, idealmente un ex giudice della Corte di giustizia dell'Unione europea. Tale persona dovrà essere nominata con una procedura interistituzionale speciale per il mandato previsto dal regolamento, e lavorare a tempo parziale. Dovranno assisterlo il controllore delle garanzie procedurali e il personale alle sue dipendenze.

#### 4. Conclusioni

In sintesi la Commissione ritiene che il modo migliore per potenziare la governance dell'OLAF e rafforzare le garanzie procedurali nel quadro delle sue indagini sia un approccio graduale.

La Commissione si rallegra del fatto che, come primo passo, stia per entrare in vigore il nuovo regolamento OLAF.

Per una seconda fase, la Commissione ritiene opportuno apportare ulteriori miglioramenti sistemici al regolamento OLAF, ispirandosi alle garanzie procedurali proposte nel regolamento sulla Procura europea che trasporterebbe nelle indagini amministrative dell'OLAF e attuerebbe finanche prima dell'istituzione della Procura. Due tra i principali miglioramenti sarebbero il rafforzamento del controllo della legalità delle misure investigative affidato al nuovo ufficio del controllore indipendente delle garanzie procedurali, e l'introduzione di solide garanzie procedurali per atti simili a perquisizioni e sequestri dell'OLAF presso le istituzioni. La Commissione proporrà anche di apportare opportune modifiche al regolamento OLAF per effetto dell'istituzione della Procura europea, che dovrebbero entrare in vigore in concomitanza con il regolamento istitutivo di quest'ultima. Ne conseguirà un radicale cambiamento di sistema in quanto si passerà dalle indagini amministrative alle indagini giudiziarie, e un cambiamento sostanziale anche del modo in cui si svolgono le indagini in materia di frode e altre attività illecite a danno degli interessi finanziari dell'UE, il tutto coronato da un sostanziale potenziamento delle garanzie procedurali applicabili.

## SCHEDA FINANZIARIA LEGISLATIVA

### CONTESTO DELLA PROPOSTA/INIZIATIVA

#### Titolo della proposta/iniziativa

Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni

Migliorare la governance dell'OLAF e rafforzare le garanzie procedurali nel quadro delle indagini: approccio graduale di accompagnamento all'istituzione della Procura europea

#### Settore/settori interessati nella struttura ABM/ABB<sup>3</sup>

Settore: 24.01 - Spese amministrative del settore «Lotta contro la frode»

#### Natura della proposta/iniziativa

- La proposta riguarda **una nuova azione**
- La proposta/iniziativa riguarda **una nuova azione a seguito di un progetto pilota/un'azione preparatoria<sup>4</sup>**
- La proposta/iniziativa riguarda **la proroga di un'azione esistente**
- La proposta/iniziativa riguarda **un'azione riorientata verso una nuova azione**

#### Obiettivi

*Obiettivo/obiettivi strategici pluriennali della Commissione oggetto della proposta/iniziativa*

Lotta contro la frode - Articolo 325 del TFUE

*Obiettivo/obiettivi specifici e attività ABM/ABB interessate*

Obiettivo specifico 7.1.a

Attività ABM/ABB interessate

24.01 - Spese amministrative del settore «Lotta contro la frode»

<sup>3</sup> ABM: *Activity Based Management* (gestione per attività) – ABB: *Activity Based Budgeting* (bilancio per attività).

<sup>4</sup> A norma dell'articolo 54, paragrafo 2, lettera a) o b), del regolamento finanziario.

## Risultati e incidenza previsti

*Precisare gli effetti che la proposta/iniziativa dovrebbe avere sui beneficiari/gruppi interessati.*

L'istituzione di un "controllore delle garanzie procedurali" dovrebbe comportare:

- una maggiore tutela dei diritti procedurali a favore dei soggetti interessati dalle indagini dell'OLAF;
- una maggiore trasparenza delle indagini interne e esterne;
- un maggiore controllo della conformità con i requisiti procedurali applicabili alle indagini;
- la possibilità di intervenire su denuncia presentata da chiunque sia indagato dall'OLAF al "controllore delle garanzie procedurali".

## Indicatori di risultato e di incidenza

*Precisare gli indicatori che permettono di seguire l'attuazione della proposta/iniziativa.*

- Gestione rapida delle denunce senza indebiti ritardi.
- Organizzazione di un procedimento rapido in contraddittorio, indipendente dall'OLAF.

## Motivazione della proposta/iniziativa

*Necessità da coprire nel breve e lungo termine*

Istituendo un "controllore delle garanzie procedurali" si vuole promuovere il rispetto dei diritti procedurali di quanti sono sottoposti a indagine interna o esterna dall'OLAF e incrementare la responsabilità democratica dell'OLAF.

*Valore aggiunto dell'intervento dell'Unione europea*

Il valore aggiunto del "controllore delle garanzie procedurali" consisterà nella sua capacità di monitorare l'osservanza dei diritti procedurali previsti dal regolamento OLAF e trattare prontamente le denunce ricevute, senza indebito ritardo. Il controllore sarà il garante della piena osservanza da parte dell'OLAF dei diritti procedurali degli interessati.

*Insegnamenti tratti da esperienze analoghe*

Il **nuovo regolamento OLAF**, che dovrebbe entrare in vigore nell'ottobre 2013, prevede una serie di garanzie procedurali a favore della persona interessata, oggetto cioè di indagine interna o esterna da parte dell'Ufficio, e dei testimoni.

La Commissione aveva già introdotto, nella sua precedente proposta di modifica del regolamento (CE) n. 1073/1999 relativo alle indagini svolte dall'OLAF (COM(2006) 244 definitivo), il concetto di "consigliere revisore" e quello di "procedura di revisione" nella sua proposta modificata del 2011 (COM(2011) 135). Obiettivo di entrambe le funzioni proposte era garantire un rapido controllo del rispetto dei diritti procedurali delle persone interessate.

Tuttavia il legislatore non ha accettato nessuna delle due proposte per via della difficoltà di conciliare l'elevato grado d'indipendenza dall'OLAF con la necessità dell'efficienza e della neutralità in termini di costi.

La Commissione suggerisce ora di porre amministrativamente l'ufficio del "controllore delle garanzie procedurali" alle dipendenze della Commissione. L'ufficio del controllore godrebbe espressamente, in virtù del nuovo regolamento OLAF, di **garanzie di piena indipendenza dall'OLAF, dalla Commissione e dalle altre istituzioni dell'UE**. La nomina del controllore spetterebbe alla Commissione, a seguito di una procedura cui dovrebbe partecipare il comitato di vigilanza, e il mandato sarebbe di cinque anni; il candidato avrà una formazione giuridica e vanterà una vasta competenza nei settori dei

diritti fondamentali e del diritto penale. Al controllore spetterà il compito esclusivo di controllare la conformità con le garanzie procedurali applicabili alle indagini condotte dall'OLAF e il rapido svolgimento delle stesse, onde evitare inutili ritardi. Dovrà poi essere in grado di intervenire di propria iniziativa o su denuncia presentata da chiunque sia interessato dall'indagine.

Tale funzione sarebbe disgiunta dalla missione del comitato di vigilanza dell'OLAF, che continuerà a esercitare le sue funzioni di controllo delle carenze del sistema e a sostenere l'indipendenza dell'OLAF.

*Coerenza ed eventuale sinergia con altri strumenti pertinenti*

**Nuovo regolamento OLAF.** Sulla base della proposta della Commissione del marzo 2011 e al termine di intensi negoziati, il Consiglio e il Parlamento europeo hanno approvato all'unanimità, rispettivamente il 25 febbraio 2013 e il 3 luglio 2013, un compromesso riguardante la revisione del regolamento OLAF.

Obiettivo del nuovo regolamento è consolidare la governance dell'OLAF, rafforzare i diritti procedurali nel quadro delle sue indagini interne ed esterne e potenziare lo scambio di informazioni dell'OLAF con le istituzioni e con le autorità degli Stati membri.

L'ufficio del controllore integra il regolamento rivisto con un trattamento indipendente delle denunce in relazione ai diritti ivi previsti.

**Regolamento istitutivo della Procura europea.** L'istituzione della Procura europea comporterà un cambiamento radicale del modo in cui si svolgeranno in Europa le indagini in materia di frode e altre attività illecite lesive degli interessi finanziari dell'Unione europea.

In futuro, ogniqualvolta sussistano sospetti di illeciti penali che siano di competenza della Procura europea, le indagini che ne conseguono saranno condotte dalla Procura in quanto organo preposto all'esercizio dell'azione penale, anziché — come avviene oggi — dall'OLAF che svolge indagini amministrative. Da questo cambiamento discenderà un considerevole rafforzamento delle garanzie procedurali a favore degli indagati.

Rafforzare le garanzie procedurali istituendo un controllore significa preparare il terreno in vista dell'istituzione della Procura europea.

### Durata e incidenza finanziaria

- Proposta/iniziativa di **durata limitata**
  - Proposta/iniziativa in vigore a decorrere dal [GG/MM]AAAA fino al [GG/MM]AAAA
  - Incidenza finanziaria dal AAAA al AAAA
  - Proposta/iniziativa di **durata illimitata**
- Attuazione con un periodo di avviamento dal 2015 al 2016,  
seguito da un funzionamento a pieno ritmo.

### Modalità di gestione previste<sup>5</sup>

- Gestione diretta** della Commissione
- Gestione concorrente** con gli Stati membri
- Gestione indiretta** affidando compiti di esecuzione del bilancio a:
  - organizzazioni internazionali e rispettive agenzie (specificare);
  - BEI e Fondo europeo per gli investimenti;
  - organismi di cui agli articoli 208 e 209 del regolamento finanziario;
  - organismi di diritto pubblico;
  - organismi di diritto privato investiti di attribuzioni di servizio pubblico nella misura in cui presentano sufficienti garanzie finanziarie;
  - organismi di diritto privato di uno Stato membro, incaricati dell'attuazione di un partenariato pubblico/privato e che presentano sufficienti garanzie finanziarie;
  - persone incaricate di attuare azioni specifiche nel settore della PESC a norma del titolo V del TUE, che devono essere indicate nel pertinente atto di base.

### Osservazioni

[...]

[...]

---

<sup>5</sup> Le spiegazioni sulle modalità di gestione e i riferimenti al regolamento finanziario sono disponibili sul sito BudgWeb: [http://www.cc.cec/budg/man/budgmanag/budgmanag\\_en.html](http://www.cc.cec/budg/man/budgmanag/budgmanag_en.html)

## **MISURE DI GESTIONE**

### **Disposizioni in materia di monitoraggio e di relazioni**

*Precisare frequenza e condizioni.*

Il controllore delle garanzie procedurali dovrebbe riferire periodicamente, per sommi capi, al comitato di vigilanza dell'OLAF in merito alle sue attività.

### **Sistema di gestione e di controllo**

*Rischi individuati*

Trattamento dei dati personali in relazione alle denunce sperte dalle persone interessate dalle indagini dell'OLAF.

*Modalità di controllo previste*

Controlli a posteriori della Corte dei conti europea

### **Misure di prevenzione delle frodi e delle irregolarità**

*Precisare le misure di prevenzione e tutela in vigore o previste.*

Adozione di norme per la prevenzione e la gestione dei conflitti di interesse in relazione ai membri del suo personale.

## INCIDENZA FINANZIARIA PREVISTA DELLA PROPOSTA/INIZIATIVA

### Rubrica/rubriche del quadro finanziario pluriennale e linea/linee di bilancio di spesa interessate

Linee di bilancio esistenti

Secondo l'ordine delle rubriche del quadro finanziario pluriennale e delle linee di bilancio.

Rubrica del quadro finanziario pluriennale	Linea di bilancio	Natura della spesa	Partecipazione			
	Numero Rubrica 5 – Spese amministrative	Diss./Non diss. (6)	di paesi EFTA <sup>7</sup>	di paesi candidati <sup>8</sup>	di paesi terzi	ai sensi dell'articolo 21, paragrafo 2, lettera b), del regolamento finanziario
	XX.YY Commissione europea	DISS.	NO	NO	NO	NO

Nuove linee di bilancio di cui è chiesta la creazione

Secondo l'ordine delle rubriche del quadro finanziario pluriennale e delle linee di bilancio.

Rubrica del quadro finanziario pluriennale	Linea di bilancio	Natura della spesa	Partecipazione			
	Numero [Denominazione .....]	Diss./Non diss.	di paesi EFTA	di paesi candidati	di paesi terzi	ai sensi dell'articolo 21, paragrafo 2, lettera b), del regolamento finanziario
	[XX.YY.YY.YY]		SÌ/NO	SÌ/NO	SÌ/NO	SÌ/NO

<sup>6</sup> Diss. = stanziamenti dissociati / Non diss. = stanziamenti non dissociati.

<sup>7</sup> EFTA: Associazione europea di libero scambio.

<sup>8</sup> Paesi candidati e, se del caso, paesi potenziali candidati dei Balcani occidentali.

## Incidenza prevista sulle spese

*Sintesi dell'incidenza prevista sulle spese*

Mio EUR (al terzo decimale)

<b>Rubrica del quadro finanziario pluriennale</b>	Numero	[Denominazione..... ....]
---	--------	------------------------------

[Organismo]: <.....>			Anno N <sup>9</sup>	Anno N+1	Anno N+2	Anno N+3	Inserire gli anni necessari per evidenziare la durata dell'incidenza (cfr. punto 1.6)			<b>TOTALE</b>
Titolo 1:	Impegni	(1)								
	Pagamenti	(2)								
Titolo 2:	Impegni	(1a)								
	Pagamenti	(2a)								
Titolo 3:	Impegni	(3a)								
	Pagamenti	(3b)								
<b>TOTALE degli stanziamenti per [organismo] &lt;.....&gt;</b>	Impegni	=1+1a +3								
	Pagamenti	=2+2a +(3b)								

<b>Rubrica del quadro finanziario pluriennale</b>	<b>5</b>	"Spese amministrative"
---	----------	------------------------

Mio EUR (al terzo decimale)

		2015	2016	2017	2018	2019	2020		<b>TOTALE</b>
<b>Controllore delle garanzie procedurali</b>									
• Risorse umane		0,262	0,524	0,524	0,524	0,524	0,524		<b>2,882</b>
• Altre spese amministrative		0,012	0,025	0,025	0,025	0,025	0,025		<b>0,137</b>
<b>TOTALE</b>	Stanziamanti	<b>0,274</b>	<b>0,549</b>	<b>0,549</b>	<b>0,549</b>	<b>0,549</b>	<b>0,549</b>		<b>3,019</b>

<b>TOTALE degli stanziamenti per la RUBRICA 5 del quadro finanziario pluriennale</b>	(Totale impegni = Totale pagamenti)	<b>0,274</b>	<b>0,549</b>	<b>0,549</b>	<b>0,549</b>	<b>0,549</b>	<b>0,549</b>		<b>3,019</b>
--	-------------------------------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--	--------------

Mio EUR (al terzo decimale)

		2015	2016	2017	2018	2019	2020		<b>TOTALE</b>
<b>TOTALE degli stanziamenti per le RUBRICHE da 1 a 5 del quadro finanziario pluriennale</b>	Impegni	<b>0,274</b>	<b>0,549</b>	<b>0,549</b>	<b>0,549</b>	<b>0,549</b>	<b>0,549</b>		<b>3,019</b>
	Pagamenti	<b>0,274</b>	<b>0,549</b>	<b>0,549</b>	<b>0,549</b>	<b>0,549</b>	<b>0,549</b>		<b>3,019</b>

*Incidenza prevista sugli stanziamenti [dell'organismo]*

- La proposta/iniziativa non comporta l'utilizzo di stanziamenti operativi
- La proposta/iniziativa comporta l'utilizzo di stanziamenti operativi, come spiegato di seguito:

Stanziamenti di impegno in Mio EUR (al terzo decimale)

Specificare gli obiettivi e i risultati  ↓			2016		2017		2018		2019		2020						TOTALE		
	RISULTATI																		
	Tipo <sup>10</sup>	Costo medio	Numero	Costo	Numero totale														
OBIETTIVO SPECIFICO 1 <sup>11</sup> ...																			
- Risultato																			
- Risultato																			
- Risultato																			
Totale parziale dell'obiettivo specifico 1																			
OBIETTIVO SPECIFICO 2...																			
- Risultato																			
Totale parziale dell'obiettivo specifico 2																			
<b>COSTO TOTALE</b>																			

<sup>10</sup> I risultati sono i prodotti e servizi da fornire (ad esempio: numero di scambi di studenti finanziati, numero di km di strade costruiti ecc.).

<sup>11</sup> Come descritto nella sezione 1.4.2. "Obiettivo/obiettivi specifici...".

*Incidenza prevista sulle risorse umane [dell'organismo]*

Sintesi

- La proposta/iniziativa non comporta l'utilizzo di stanziamenti amministrativi  
 La proposta/iniziativa comporta l'utilizzo di stanziamenti amministrativi, come spiegato di seguito:

Mio EUR (al terzo decimale)

	2015 <sup>12</sup>	2016	2017	2018	2019	2020		TOTALE
--	--------------------	------	------	------	------	------	--	--------

Funzionari (grado AD)	0,196	0,393	0,393	0,393	0,393	0,393		<b>2,161</b>
Funzionari (grado AST)	0,066	0,131	0,131	0,131	0,131	0,131		<b>0,721</b>
Personale a contratto								
Personale temporaneo								
Esperti nazionali distaccati								

<b>TOTALE</b>	<b>0,262</b>	<b>0,524</b>	<b>0,524</b>	<b>0,524</b>	<b>0,524</b>	<b>0,524</b>		<b>2,882</b>
---------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--	--------------

Risorse umane Controllore delle garanzie procedurali	2015	2016	2017	2018	2019	2020
<b>Posti nella tabella dell'organico (in unità)</b>	<b>2</b>	<b>4</b>	<b>4</b>	<b>4</b>	<b>4</b>	<b>4</b>
- di cui AD	1,5	3	3	3	3	3
- di cui AST	0,5	1	1	1	1	1
<b>Personale totale</b>	<b>2</b>	<b>4</b>	<b>4</b>	<b>4</b>	<b>4</b>	<b>4</b>

<sup>12</sup>

Nel primo anno della fase di avvio l'assunzione aumenterà progressivamente; nel 2016 sarà quindi necessario disporre del 50% del personale.

Fabbisogno previsto di risorse umane per la DG di appartenenza

La proposta/iniziativa non comporta l'utilizzo di risorse umane

La proposta/iniziativa comporta l'utilizzo di risorse umane, come spiegato di seguito:

			2015	2016	2017	2018	2019	2020
<b>• Posti della tabella dell'organico (funzionari e personale temporaneo)</b>								
<b>XX YY personale CE</b>			<b>2</b>	<b>4</b>	<b>4</b>	<b>4</b>	<b>4</b>	<b>4</b>
XX 01 01 02 (nelle delegazioni)								
XX 01 05 01 (ricerca indiretta)								
10 01 05 01 (ricerca diretta)								
<b>• Personale esterno (in equivalenti a tempo pieno: ETP)</b>								
XX 01 02 01 (AC, END e INT della dotazione globale)								
XX 01 02 02 (AC, AL, END, INT e JED nelle delegazioni)								
<b>XX</b> 01 04 yy	- in sede							
	- nelle delegazioni							
XX 01 05 02 (AC, END e INT – ricerca indiretta)								
10 01 05 02 (AC, END e INT – ricerca diretta)								
Altre linee di bilancio (specificare)								
<b>TOTALE</b>			<b>2</b>	<b>4</b>	<b>4</b>	<b>4</b>	<b>4</b>	<b>4</b>

**XX** è il settore o il titolo di bilancio interessato.

Il fabbisogno di risorse umane è coperto dal personale della DG già assegnato alla gestione dell'azione e/o riassegnato all'interno della stessa DG, integrato dall'eventuale dotazione supplementare concessa alla DG responsabile nell'ambito della procedura annuale di assegnazione, tenendo conto dei vincoli di bilancio.

Descrizione dei compiti da svolgere:

Funzionari e agenti temporanei	Controllo della conformità con le garanzie procedurali applicabili alle indagini condotte dall'OLAF e rapido svolgimento delle stesse, per evitare inutili ritardi. Gestione delle denunce con procedimento rapido in contraddittorio.
--------------------------------	---

La descrizione del calcolo dei costi per gli ETP dovrebbe essere inserita nella sezione 3 dell'allegato.

*Compatibilità con il quadro finanziario pluriennale attuale*

- La proposta/iniziativa è compatibile con il quadro finanziario pluriennale attuale.
- La proposta/iniziativa implica una riprogrammazione della pertinente rubrica del quadro finanziario pluriennale.
- La proposta/iniziativa richiede l'applicazione dello strumento di flessibilità o la revisione del quadro finanziario pluriennale<sup>13</sup>.

*Partecipazione di terzi al finanziamento*

- La proposta/iniziativa non prevede il cofinanziamento da parte di terzi

La proposta/iniziativa prevede il cofinanziamento indicato di seguito:

Stanzamenti in Mio EUR (al terzo decimale)

	Anno N	Anno N+1	Anno N+2	Anno N+3	Inserire gli anni necessari per evidenziare la durata dell'incidenza (cfr. punto 1.6)			Totale
Specificare l'organismo di cofinanziamento								
TOTALE stanziamenti cofinanziati								

**Incidenza prevista sulle entrate**

- La proposta/iniziativa non ha incidenza finanziaria sulle entrate.
- La proposta/iniziativa ha la seguente incidenza finanziaria:
  - sulle risorse proprie
  - sulle entrate varie

Mio EUR (al terzo decimale)

Linea di bilancio delle entrate:	Stanzamenti disponibili per l'esercizio in corso	Incidenza della proposta/iniziativa <sup>14</sup>						
		Anno N	Anno N+1	Anno N+2	Anno N+3	Inserire gli anni necessari per evidenziare la durata dell'incidenza (cfr. punto 1.6)		
Articolo .....								

Per quanto riguarda le entrate varie con destinazione specifica, precisare la o le linee di spesa interessate.

<sup>13</sup> Cfr. punti 19 e 24 dell'Accordo interistituzionale (per il periodo 2007-2013).

<sup>14</sup> Per le risorse proprie tradizionali (dazi doganali, contributi zucchero), indicare gli importi netti, cioè gli importi lordi al netto del 25% per spese di riscossione.

[...]

Precisare il metodo di calcolo dell'incidenza sulle entrate.

[...]